



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

Prot. n. 101/2019

AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Documento per la consultazione n. 397/2019/R/eel

“Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17”

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 5 novembre 2019**



CONFINDUSTRIA

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

ASSOGAS ha sempre sostenuto che lo sviluppo di dinamiche concorrenziali rappresenti un valore aggiunto per i consumatori finali in ottica di maggiore efficienza e qualità dei servizi offerti.

A tal proposito si ritiene quindi indispensabile che si arrivi nel mercato *retail* dell'energia elettrica, in conformità con quanto previsto dalla Legge 124/2017 (Legge Concorrenza), al compimento del processo di superamento del regime di prezzo regolato, garantendo in questo percorso certezza delle regole agli operatori di mercato e piena informazione ai consumatori sulle nuove dinamiche di mercato che si andranno a creare e sulle conseguenti opportunità loro offerte.

Si condivide dunque l'intervento dell'Autorità volto al regolare l'istituzione, esplicitamente disciplinata dal suddetto testo normativo, di un servizio di salvaguardia finalizzato a garantire la continuità di fornitura, anche a quella platea di utenze che, alla data del 1° luglio 2020, verranno a trovarsi senza un fornitore in virtù del decadimento – previsto *ex lege* – del regime di Maggior Tutela.

Infatti, tra le diverse argomentazioni già lungamente dibattute in passato, la gestione dei cosiddetti "clienti inerti" ha da sempre rappresentato una tematica assai delicata ed è per tale motivo che il profuso impegno da parte dell'Autorità nel disciplinare puntualmente la struttura di un servizio di ultima istanza, come quello descritto nella consultazione in analisi, non può che essere visto come un'iniziativa positiva.

Ciononostante, in parallelo a tale intervento regolatorio, sarebbe apprezzabile anche una rinnovata azione di sollecito verso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in merito all'adempimento dei provvedimenti ad esso imputati dalla Legge Concorrenza.

Alla data odierna, infatti, gli operatori di settore sono ancora in attesa di due importanti decreti del MISE relativi rispettivamente all'istituzione dell'Elenco Venditori di Energia Elettrica ed alla definizione del quadro di misure normative necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, come illustrata dal testo della Legge 124/2017.

Ciò premesso, in un'ottica di fattiva collaborazione, si esprimono qui di seguito alcune considerazioni relativamente ai singoli spunti posti in consultazione.

RISPOSTA AI QUESITI POSTI IN CONSULTAZIONE

Q1. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità in merito alle condizioni di accesso al servizio? Se no, per quali motivi?

Q2. Si condivide l'orientamento secondo cui non sia possibile richiedere l'attivazione del servizio da parte di clienti finali titolari di un contratto a condizioni di libero mercato? Se no per quali motivi? Quali specifiche criticità si rinvergono in proposito?

In merito al perimetro iniziale del servizio, ASSOGAS condivide l'implementazione graduale dei nuovi assetti prospettata dal Regolatore.

Si ritiene infatti che un accesso al nuovo servizio di salvaguardia, inizialmente circoscritto ai soli clienti non domestici (quindi alle PMI), come evidenziato dalla stessa ARERA, consentirebbe una gestione più ordinata delle gare, permetterebbe agli operatori di adeguare le proprie strutture operative alle nuove dinamiche di mercato che si verrebbero a creare e consentirebbe ai clienti, grazie all'ausilio di specifiche campagne informative, di

acquisire maggiori consapevolezze sulle opportunità legate al superamento del regime di prezzo.

Per quanto concerne le condizioni di accesso al nuovo servizio di salvaguardia, tenuto conto della natura transitoria e di ultima istanza dello stesso, si ritiene condivisibile l'ipotesi di non consentirne l'accesso alle utenze già servite nell'ambito di contratti di libero mercato. In quest'ottica, si ritiene inoltre opportuno prevedere che l'accesso alla salvaguardia non debba essere consentito neppure nel caso di volture o nuove attivazioni di fornitura.

Q3. Si concorda con l'implementazione del modello 1? Per quali motivi?

Q4. Si ritiene preferibile l'implementazione del modello 1bis? Per quali motivi?

Q5. Si rinvergono elementi di criticità rispetto all'implementazione dei modelli 1 e/o 1bis? Indicare distintamente per ciascun modello tali elementi.

Q6. Si concorda con l'implementazione del modello 2? Per quali motivi?

Q7. Si rinvergono elementi di criticità nell'implementazione del modello 2? Per quali motivi?

Come evidenziato nelle stesse premesse del DCO in commento, il prospettico contesto di mercato cui la Legge Concorrenza mira è quello di attribuire al servizio di salvaguardia il solo ruolo di servizio in ultima istanza, volto a garantire la continuità della fornitura.

Stante tale considerazione, non si ritiene condivisibile l'implementazione dei modelli 1 e 1bis; in tali casi infatti si replicherebbe un assetto operativo analogo a quello dell'attuale servizio di Maggior Tutela, regime che ex-lege cesserà al 1° luglio 2020.

A ciò si aggiunga, in merito all'applicazione del modello 1bis, che si condividono le perplessità evidenziate nel DCO sull'articolato sistema di deleghe a favore di Acquirente Unico che si dovrebbe delineare.

Rispetto al modello 1, si sottolineano i maggiori oneri di carattere gestionale che si configurerebbero data la necessità, per i nuovi esercenti del servizio, di instaurare con Acquirente Unico un rapporto contrattuale.

Da lato opposto, l'applicazione del modello 2, in cui tanto l'attività di approvvigionamento quanto quella di commercializzazione sarebbero interamente affidate agli esercenti assegnatari, risulterebbe preferibile in quanto maggiormente coerente con i dettami della legge primaria che prevede la fine dei regimi di prezzo regolato e la presenza esclusivamente di operatori di mercato libero "certificati" nella lista venditori.

Q8. Quale tra le soluzioni prospettate è preferibile e per quali ragioni?

Q9. Si ritiene vi siano altre soluzioni che possano essere implementate in caso di indisponibilità dell'esercente il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti? Quali e per quali motivi?

Relativamente all'identificazione del soggetto responsabile della continuità della fornitura in caso di indisponibilità della salvaguardia per i piccoli clienti, si reputa che l'attribuzione ad Acquirente Unico rappresenterebbe la scelta più efficiente a livello di sistema, anche in considerazione del suo naturale ruolo di terzietà.

Q10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere una struttura di prezzo per il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti analoga a quella della maggior tutela? Se no per quali motivi?

Q11. Si concorda con l'applicazione al cliente di un prezzo variabile e unico al livello nazionale? Se no per quali motivi?

Si concorda con quanto previsto dell'Autorità in merito alla futura struttura di prezzo del servizio di salvaguardia.

Q12. Si condividono le valutazioni dell'Autorità in merito al mantenimento di una metodologia di determinazione ex-ante dei corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento e dispacciamento con riferimento ai clienti domestici - opzione (a) - ed ex post con riferimento alle piccole imprese - opzione (b)? Se no per quali motivi?

Q13. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle prefigurate modalità di determinazione dei predetti corrispettivi di cui all'opzione (a)?

Q14. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle prefigurate modalità di determinazione dei predetti corrispettivi di cui all'opzione (b)?

Q15. Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche per l'implementazione rispettivamente delle opzioni di intervento (a) e (b).

In conformità con il modello operativo che si ritiene più opportuno applicare al nuovo servizio di salvaguardia (modello 2), riguardo alle modalità di determinazione dei corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento di energia elettrica, si reputa preferibile l'implementazione del c.d. approccio ex-post, in quanto ritenuto maggiormente affine alle dinamiche attualmente utilizzate dagli operatori di libero mercato.

Si rimarca, inoltre, condivisione in merito a quanto esposto dall'ARERA nel paragrafo 3.72 su un'implementazione della c.d. modalità ex post con riferimento dapprima ai soli clienti non domestici.

Per quanto concerne le tempistiche attuative di tale modello, essendo comunque questa modalità già utilizzata dagli operatori sul mercato libero, si ritiene che possa essere immediatamente replicata anche nel nuovo regime di salvaguardia.

Q16. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione? Se no per quali motivi?

Q17. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di prevedere l'applicazione della componente a del corrispettivo di commercializzazione dopo un anno ai clienti domestici e 6 mesi alle piccole imprese nel caso di prezzi offerti in sede di gara superiori a quelli applicati al cliente? Se no per quali motivi?

Q18. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di applicare valori crescenti della componente a in funzione del tempo di permanenza nel servizio? Se no per quali motivi.

In merito agli orientamenti dell'Autorità sulle modalità di determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione, si condivide l'esigenza di proteggere il cliente da repentini cambiamenti di prezzo rispetto a quanto attualmente pagato nella Maggior Tutela. Al fine di garantire gradualità nella transizione, qualora il prezzo sostenuto dai clienti in salvaguardia risultasse essere inferiore a quanto offerto dagli esercenti in sede di gara e si rendesse pertanto necessaria l'applicazione della c.d. componente alfa "a danno" del cliente, si sposerebbe pertanto la proposta ARERA di applicare tale componente di perequazione solo dopo sei mesi o un anno dalle gare, a seconda della tipologia di cliente considerato.

Si evidenzia, tuttavia, la necessità di incentivare comunque un progressivo svuotamento della salvaguardia, come peraltro esplicitamente previsto dall'art. 60 della Legge Concorrenza.

Si suggerisce quindi, come stimolo per il passaggio al mercato libero, in primis, di prevedere un graduale aumento della componente PCV per i clienti in salvaguardia, a partire dal

secondo anno di permanenza nel servizio, indipendentemente dai risultati emersi in sede di gara.

Sempre in tale ottica di stimolo, si propone inoltre che, qualora il valore delle offerte presentate dagli operatori in sede di gara risultasse essere inferiore al corrispettivo PCV e si determinasse pertanto l'applicazione della componente perequativa alfa "a favore" dei clienti finali, la restituzione di tale componente vada ad interessare solo gli utenti del mercato libero.

Q19. Quali strumenti, diversi dal segnale di prezzo, si ritiene possano incentivare il cliente finale a passare al libero mercato? Per quali motivi?

Come già evidenziato in consultazioni passate dalla scrivente Associazione si ritiene essenziale una pronta partenza di campagne informative, promosse da ARERA, sul superamento del regime di Maggior Tutela.

Q20. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di remunerazione degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?

Q21. Si condivide la proposta di dimensionare gli importi a restituzione degli esercenti in funzione degli insoluti di questi ultimi? Se no per quali motivi?

Q22. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alla predetta proposta?

Si concorda con gli orientamenti proposti.

Q.23 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle clausole contrattuali applicabili ai clienti finali? Se no per quali motivi?

Q24. Si ritiene che il contenuto degli obblighi informativi verso il cliente finale sia correttamente definito? Se no per quali motivi?

Q25. Si ritiene che vi siano altri obblighi informativi che debbano essere posti in capo agli esercenti? Se sì, quali?

Q26. Si concorda con il prospettato obbligo in capo agli esercenti di consegnare al cliente un prospetto di confronto tra la spesa del servizio di salvaguardia dei piccoli clienti e quella dell'offerta di mercato libero proposta? Se no per quali motivi?

Q27. Si ritiene vi siano altre misure adottabili per assicurare un passaggio consapevole del cliente finale al mercato libero? Quali?

Si condividono le proposte prospettate.

Q28. Si condividono i requisiti di solidità economico-finanziaria prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?

Q29. Si condividono i requisiti gestionali prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?

Q30. Si condividono i requisiti operativi prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?

Q31. Si condivide l'individuazione di un numero minimo di clienti serviti negli ultimi 12 mesi pari ad almeno 50.000 quale condizione di partecipazione alle procedure concorsuali? In caso contrario, si ritiene preferibile una soglia di clienti serviti pari a 100.000? Per quali motivi?

In linea generale, ASSOGAS ritiene condivisibili le linee guida illustrate dall'Autorità in merito all'impostazione dei requisiti gestionali per accedere alle gare. Sottolinea tuttavia la necessità che il servizio di salvaguardia delineato nel presente DCO e, conseguentemente, l'ammissione alle procedure concorsuali per la sua assegnazione sia consentito ai soli operatori di libero mercato.

Con riferimento alla soglia minima di clienti serviti, si ritiene che, ai fini di una garanzia della competitività delle procedure selettive, essa debba essere pari a 50.000 utenze, o in alternativa, con riferimento alle sole aziende specializzate nella fornitura di PMI, ad un numero di utenze anche inferiore che, in relazione alle dimensioni del lotto di cui *infra*, sia comunque tale da garantire un'adeguata capacità gestionale. La soglia di 100.000 clienti appare infatti troppo limitante e non sembra essere giustificata da riscontri oggettivi circa la reale capacità degli operatori di essere in grado di gestire nuova clientela.

Sul fronte dei requisiti economico-finanziari si ritiene opportuno sottolineare l'esigenza che il versamento delle garanzie richieste – sia in termini di capitale immobilizzato che di pagamento delle fidejussioni – non finisca per trasformarsi in una barriera all'ingresso per operatori che comunque riuscirebbero ad assicurare una gestione efficiente del servizio.

A possibile soluzione, potrebbe essere considerata l'ipotesi di consentire la partecipazione alle aste ad aggregati di aziende (forme consortili), fermo l'obbligo per ciascun soggetto di risultare adempiente a tutti gli altri requisiti che saranno disciplinati dall'ARERA e dal futuro albo venditori energia elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico.

Relativamente al tema delle garanzie dovute al TSO e ai DSO, si reputa invece sufficiente che ciascun operatore dimostri di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla regolazione nel corso dell'anno in cui viene presentata l'istanza di partecipazione alle aste.

Q32. Si condividono i requisiti che gli esercenti devono continuare a rispettare in esito all'assegnazione del servizio? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?

Q33. Si ritiene corretto quanto prospettato in caso di perdita dei requisiti da parte dell'esercente? Se no per quali motivi?

Si condividono gli orientamenti esposti.

Q34. Quali informazioni si ritiene debbano essere messe a disposizione dei partecipanti alle gare ai fini della formulazione delle offerte e con quale granularità? Per quali motivi?

Nella prospettiva di minimizzare l'impatto delle asimmetrie informative tra attuali gestori del regime di Maggior Tutela e nuovi gestori della salvaguardia e al tempo stesso di semplificare quanto più possibile l'operatività dei futuri esercenti, si ritiene opportuno che il set dati già previsto dall'Autorità nel presente DCO venga integrato con tutte quelle informazioni attualmente necessarie per la sottoscrizione di un contratto di fornitura (es. profilo di prelievo, potenza installata, ragione sociale, etc.) unitamente ai dati di natura fiscale relativi ad eventuali trattamenti differenziati in termine di accise o IVA applicati ad ogni singolo POD. Tale operazione potrebbe realizzarsi attraverso la piattaforma SII.

Q35. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di disporre l'assegnazione di un numero minimo di punti di prelievo per esercente compreso tra 500.000 e 1.000.000? Se no per quali motivi?

Q36. Indicare, in particolare, gli interventi e le tempistiche necessarie per l'adeguamento delle proprie strutture operative al fine di servire la predetta soglia minima di clienti finali.

Q37. In alternativa quale dovrebbe essere il numero minimo di punti di prelievo da assegnare per esercente? Per quali motivi? Indicare, in particolare, i criteri che si ritiene debbano essere seguiti nella definizione della composizione delle aree di assegnazione del servizio.

In considerazione dell'implementazione progressiva che potrebbe assumere il servizio di salvaguardia, con apertura ai soli clienti non domestici, nonché delle soglie minime di clienti serviti ipotizzate nel DCO quale condizione di accesso alle procedure competitive, si ritiene che la quota di utenze per lotto pari a 500.000 sia troppo elevata.

In virtù delle predette considerazioni e anche al fine di permettere una corretta gestione del futuro portafoglio clienti, si ritiene che un campione compreso tra i 100.000 e i 200.000 POD possa costituire una dimensione maggiormente proporzionata.

In merito alle tempistiche necessarie affinché gli operatori possano adeguare le proprie strutture al fine di servire la predetta soglia minima di clienti, si ritiene che possano essere pari a tre mesi dal momento dell'assegnazione del servizio attraverso asta.

Relativamente ai criteri di definizione delle aree di competenza si ritiene opportuno, per maggiore semplicità operativa, considerare il solo criterio di prossimità geografica.

Q38. Quali misure si ritiene debbano essere implementate per garantire esiti concorrenziali delle procedure concorsuali? Per quali motivi?

Q39. In particolare, indicare quali sono gli elementi che l'Autorità dovrà tenere in prioritaria considerazione per definire le aree territoriali (es. molteplici cluster omogenei ad esempio per tasso di morosità della clientela, contiguità geografica, ecc.)

Al fine di tutelare il rispetto della piena concorrenzialità delle procedure, si richiede che l'ARERA definisca, anche con l'ausilio dell'apposita autorità competente, specifici tetti antitrust relativamente al numero massimo di lotti/utenti acquisibili da ogni singolo esercente.

Q40. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure concorsuali, quale orizzonte temporale dovrebbe intercorrere tra la fase di assegnazione del servizio e quella di attivazione del servizio stesso? Per quali motivi?

Q41. Chi si ritiene essere un soggetto idoneo alla gestione delle procedure concorsuali?

Coerentemente al modello operativo prescelto (approvvigionamento e commercializzazione in capo agli esercenti) si ipotizza una tempistica minima di sei mesi complessivi tra l'indizione delle gare e l'attivazione del servizio (tre mesi tra assegnazione e attivazione).

Si concorda con quanto riportato in consultazione relativamente alla possibilità di affidare la gestione dei processi di selezione ad Acquirente Unico.

Q42. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di disporre l'assegnazione del servizio per un periodo iniziale di tre anni? Se no per quali motivi?

Q43. In alternativa quale dovrebbe la durata del periodo di assegnazione del servizio? Per quali motivi?

Si concorda in merito all'assegnazione del servizio per un periodo iniziale di tre anni.

Q44. Si condivide l'ipotesi di tracciare un percorso di implementazione graduale che veda dapprima l'implementazione del servizio per le piccole imprese e successivamente anche per i clienti domestici? Se no per quali motivi?

Q45. Quale orizzonte temporale si ritiene necessario ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio destinato rispettivamente alle piccole imprese e ai clienti domestici? Per quali motivi?

Q46. Quale orizzonte temporale si ritiene necessario ai fini dell'adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare alle procedure per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti? Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche.

Si rimanda a quanto esposto nelle risposte ai precedenti spunti di consultazione.

Dichiarandoci a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

 ASSOGAS
Il Direttore Generale
Dott. Giampaolo Russo
